

Fulco Lanchester

Il crollo del regime fascista e una vertenza cavalleresca

(doi: 10.14111/91927)

Le Carte e la Storia (ISSN 1123-5624)

Fascicolo 2, dicembre 2018

Ente di afferenza:

Universit Sapienza di Roma (Uniroma1)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Il crollo del regime fascista e una vertenza cavalleresca

di Fulco Lancaster

1. Premessa

È periodo di anniversari: settanta anni fa venne promulgata la Costituzione repubblicana; cinque anni prima era crollato il regime fascista, dando vita al cosiddetto periodo costituzionale transitorio e provvisorio¹; mentre ottanta anni fa alcuni atti normativi avevano messo in evidenza la rottura dell'impianto statutario anche dal punto di vista formale. La legge sul maresciallato dell'Impero, i provvedimenti sulla razza e l'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni costituirono indicatori empirici del passaggio dello Stato autoritario a tendenza totalitaria verso una forma nuova, che la guerra provvide a interrompere. Le vicende belliche portarono – dopo l'arretramento sui fronti africano e russo – al distacco della classe dirigente rispetto al regime e alla ricerca di soluzioni alternative, che nel luglio 1943 scaturirono nella convocazione del Gran Consiglio del fascismo e nei noti eventi successivi.

2. La vertenza Perna-Rotigliano

In questo specifico quadro i documenti relativi alla *vertenza Perna-Rotigliano*, pubblicati di seguito, sono interessanti, perché da un lato forniscono la possibilità di chiarire un retroscena trascurato dalla storiografia sulla vicenda del crollo del regime fascista nel 1943, mentre dall'altro evidenziano come, in stretto collegamento con questi avvenimenti, potessero verificarsi anche degli apparenti anacronismi (la sfida a duello tra due senatori del Regno per ragioni d'onore), capaci però di fornire lumi su radici culturali di cui il fascismo fu partecipe, ma non responsabile.

Riassumo il tema. Nei giorni immediatamente precedenti alla riunione finale del Gran Consiglio del fascismo, ricostruiti in maniera puntuale ancora recentemente da Emilio Gentile sulla base della controversa testimonianza dei protagonisti², il generale d'Armata sen. Francesco S. Grazioli (1869-1951)³ si fece (formalmente) promotore di una richiesta di convocazione di seduta plenaria del Senato firmata tra il 22 e il 24 luglio da 63 (o 64)⁴ colleghi senatori, con il proposito di evidenziare la decisione di unire il Paese attorno alla persona del sovrano per resistere agli avvenimenti bellici. Le ragioni della richiesta, espresse dal Grazioli in una lettera al presidente del Senato Suardo (1883-1947)⁵, evidenziavano la gravità della situazione, ma anche la consapevolezza del ruolo delle residue istituzioni statutarie tradizionali (Forze armate e Senato) attorno al sovrano per affrontare la crisi. I sottoscrittori della richiesta, il 13,7% dei 459 senatori, erano per il 36,5% ammiragli o ufficiali

generali, per il 20,6% magistrati, per il 14,3% prefetti o diplomatici e per il 6,3% docenti universitari. Le origini dell'iniziativa erano – come si vedrà – risalenti e la prima idea era stata lanciata nel maggio nel corso di un polemico intervento proprio del senatore Rotigliano in Commissione bilancio in occasione della discussione del bilancio del Ministero della cultura popolare⁶. Tra i firmatari spiccavano persone vicine alla Monarchia, come dimostra il numero di ufficiali con rapporti con la Corte. La raccolta delle firme, iniziata il 22 e terminata il 24 luglio, si fondava indubbiamente sia su rapporti di prossimità amicale sia di reperibilità (vista la stagione estiva). Tra di essi due sono interessanti per il costituzionalista, Carlo Costamagna (1880-1965)⁷ e Amedeo Giannini (1886-1960)⁸, ma chi approfondisca la loro posizione del periodo comprende come l'adesione all'iniziativa potesse essere giustificata dal loro realismo burocratico.

La richiesta di convocazione – come ovvio – venne superata dagli avvenimenti, come certificato dalla lettera di trasmissione della stessa di Badoglio al nuovo presidente del Senato Thaon di Revel (1859-1948)⁹ dei primi di agosto, in un contesto dove gli interventi normativi del nuovo Governo avevano decostruito le istituzioni del regime fascista, profilando con la promessa di ritorno allo *heri dicebamus* statutario la dittatura militare dei 45 giorni¹⁰.

La vertenza d'onore, che si connetteva strettamente alla richiesta di convocazione, nacque il 26 luglio nei locali del Senato, a seguito di commenti sulle manifestazioni popolari relative alle decisioni del sovrano che portarono all'arresto di Mussolini. Tragico e comico si incrociano nell'episodio di lunedì 26 luglio 1943. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 si era conclusa, infatti, la seduta del Gran Consiglio del fascismo che aveva visto l'approvazione dell'ordine del giorno Grandi; nel pomeriggio del 25 (ore 17,00) Mussolini venne ricevuto da Vittorio Emanuele III, che gli comunicò la sostituzione con Badoglio, e poi venne fatto arrestare. La notizia della sostituzione del capo del Governo venne fornita alla radio alle 22,45 e i giornali la riportarono nelle edizioni del 26 luglio. Circa alle 11,45 del 26 si verificò l'episodio che porta al cartello di sfida di cui alla documentazione pubblicata di seguito.

Il sen. Perna¹¹ si era ritenuto offeso dal sen. Rotigliano¹², perché questi in una discussione a commento degli avvenimenti politici e delle manifestazioni di piazza aveva sostenuto che la viltà “era manifesta tanto in coloro che prima della caduta di Mussolini” lo osannavano, quanto in coloro che “lo vituperavano dopo la sua caduta”. Il Perna aveva creduto che “la qualifica di viltà” avesse come obiettivo lui stesso “perché non aveva voluto firmare la richiesta di convocazione del Senato”, e in questa convinzione disse al Rotigliano che dovesse “ritenersi schiaffeggiato”.

La classica procedura cavalleresca richiamata da Jacopo Gelli¹³, anche sulla base del volume di Achille Angelini¹⁴, viene seguita e certificata dal verbale pubblicato di seguito. Rimane la sorpresa che in un momento tipico come quello del luglio 1943 si potesse ricorrere al duello per coprire il tema della caduta del regime, che d'altro canto aveva visto i suoi principali esponenti coinvolti in dispute d'onore molto comuni all'interno della classe dirigente nel periodo dello Stato liberale oligarchico e non infrequenti anche in quello di massa autoritario¹⁵. Il fatto che fosse il Senato il luogo dove la contesa era sorta richiama il compromesso diarchico e la vicenda dei rapporti monarchia-fascismo che avevano visto nel Senato una cittadella del pilone monarchico, che – nonostante le ipotesi di riforma – era rimasto incolume dal processo di innovazione incrementale operato dal regime.

3. *Le trascurate premesse della vertenza: la richiesta del senatore Rotigliano in Commissione legislativa nel maggio 1943*

L'episodio principale e quello secondario sembrerebbero tenuemente legati tra loro sulla base di reazioni personali derivanti dalla intensa tensione del momento. E qui ritengo che dalla documentazione recuperabile presso l'Archivio storico del Senato venga fuori qualcosa di più di quanto analiticamente ricostruito da Emilio Gentile¹⁶ sulla base della testimonianza dei protagonisti del Gran Consiglio del fascismo, configurando il tentativo corale di fornire una sponda all'Istituto monarchico, ma anche prefigurando un ruolo per il Senato del Regno sia nell'emergenza, sia nella possibile fase successiva.

La storiografia politica e la dottrina giuridica si sono chieste se il 25 luglio sia stato un passaggio di potere su binari costituzionali oppure una crisi di regime o infine un colpo di Stato. Che il regime in senso tecnico (con la 'r' minuscola) e in senso politico (con la 'R' maiuscola) fosse andato in crisi risulta incontrovertito. Gli esponenti del Regime da Mussolini a Grandi operarono in maniera differenziata ma convergente di fronte all'andamento degli avvenimenti bellici. Lo scopo di Mussolini, Grandi e Farinacci fu formalmente quello di restituire la responsabilità della prerogativa militare al sovrano, in maniera da salvare sostanzialmente il Regime. Le forme non furono quelle costituzionali, perché in realtà il Gran Consiglio non poteva sfiduciare il duce. Su questo giocava Mussolini, dopo lo sbarco in Sicilia degli angloamericani e dopo il bombardamento di Roma. Il ridimensionamento del duce era implicito nella strategia, ma non certo la crisi totale del Regime era lo scopo di Grandi e di molti dei gerarchi coinvolti.

La Monarchia e gli alti comandi ragionarono in maniera invece differente, certificando l'impossibilità di sostenere Mussolini e quindi il Regime. L'o.d.g. del Gran Consiglio fornì alla Monarchia la possibilità di operare un *colpo di Stato*, istituendo con il Governo Badoglio un vero e proprio regime militare (quello dei 45 giorni), ma privo della capacità necessaria per affrontare la situazione. L'8 settembre certificherà il fallimento della Monarchia e del tradizionale pilastro dello Stato unitario (le Forze armate).

La crisi del Regime fascista, che si palesò in modo drammatico a seguito dello sbarco alleato in Sicilia il 10 luglio e del bombardamento della Capitale il 19, covava però dalla fine dell'anno precedente sulla base degli avversi avvenimenti bellici in Africa settentrionale e in Russia. Il discorso di Natale di Pio XII e gli scioperi di marzo in Italia settentrionale furono indicatori empirici dello sgretolarsi del consenso e della ricerca di soluzioni alternative all'interno della classe dirigente. Si trattava di una palese inversione di tendenza rispetto al processo di *totalitarizzazione del regime* che aveva messo in crisi l'assetto del patto diarchico sin dal marzo del 1938 con la citata approvazione della legge sul Maresciallato dell'Impero, seguita dalle leggi razziali e dalla trasformazione della Camera dei deputati in Camera dei fasci e delle corporazioni.

In questo quadro le istituzioni parlamentari erano state *svuotate* anche formalmente. Come è noto, Palazzo Madama era stato normalizzato durante la cosiddetta *legislatura costituente* e – come la Camera dei deputati – era divenuto praticamente inincidente¹⁷. Le resistenze di Luigi Federzoni alla legge sul Gran Consiglio gli erano costate il ruolo di ministro; quelle alla legge sul *Maresciallato* la presidenza del Senato, evidenziando la sempre presente tensione tra le differenti componenti del regime autoritario a tendenza totalitaria. In questa prospettiva il ruolo della Monarchia, che era stata umiliata anche sul piano della prerogativa militare nel 1940 con la delega del Comando supremo a Mussolini, riap-

pare come recettore delle istanze e delle preoccupazioni che scaturivano all'interno della società civile e della classe dirigente¹⁸.

Nell'emergenza riapparve il mito dell'*unione sacra* della Nazione nel ricordo del 1917 dopo Caporetto. Simili pulsioni sul piano parlamentare sono difficilmente recuperabili per la scomparsa di attività registrata delle Camere, che erano state *normalizzate* in maniera differenziata nel corso del tempo¹⁹. Al contrario della Camera dei deputati il Senato era stato però conservato come simbolo della sussistenza del patto diarchico, ma il suo ruolo poteva essere definito come quello del *club dell'art. 33 dello Statuto*²⁰. La Camera dei fasci e delle corporazioni era stata istituita, modificando il carattere elettivo della prima Camera, nel dicembre 1938 con una votazione plebiscitaria senza discussione²¹. La stessa verrà sciolta dopo il 25 luglio e i decreti Badoglio evocano *l'heri dicebamus* con il decreto di convocazione delle elezioni per la Camera dei deputati alla fine del conflitto. Il Senato possedeva, nell'ambito della crisi politica e costituzionale, una legittimazione rilevante, proprio perché si connetteva formalmente al pilone monarchico del compromesso diarchico e rappresentava la continuità statutaria. Di qui la discussione che precedette il 25 luglio²² su una convocazione d'urgenza dell'Assemblea plenaria e l'origine della questione cavalleresca descritta dai documenti pubblicati.

La già notata inincidenza delle Assemblee era riconosciuta anche da alti funzionari come il segretario generale del Senato Galante nella corrispondenza con il vicepresidente Romei Longhena (1865-1944), per cui la guerra in corso aveva "interrotto le riunioni plenarie dell'Assemblea, riducendone l'attività ai lavori delle Commissioni"²³. Eppure un indicatore empirico della effervescenza della situazione vigente al Senato nella primavera del 1943 può essere recuperato proprio in un trascurato intervento del senatore Rotigliano, fresco di nomina nella seduta del 13 maggio 1943, deputato per molte legislature e con solide origini nazionaliste.

Nel corso di un intervento, a detta del presidente di Palazzo Madama Suardo sintetizzato dai funzionari parlamentari per la mancanza di verbali ufficiali dopo la riforma regolamentare del 1939²⁴, il Rotigliano, il cui figlio era caduto nel 1941 sul fronte dell'Africa settentrionale (ad Ain el Gazala), aveva operato un esplicito attacco al segretario del Pnf Carlo Scorza (1897-1988)²⁵ e all'inadeguatezza dell'azione del partito rispetto alle esigenze politiche generali, richiedendo una convocazione plenaria in Senato.

Il Rotigliano evidenziò che, poiché il conflitto non era più limitato "al fronte di combattimento ma riempi[va] di sé tutta la vita pubblica, [...] tutti [erano] al fronte e il Governo [aveva] il diritto di richiedere uno sforzo unanime di sacrificio se [offriva] convincimenti concreti". Si trattava di un polemico riferimento al fatto che evidentemente non tutti ormai credevano nella vittoria, per cui era necessaria un'azione conseguente, ma non di chiusura fideistica. Il riferimento di Rotigliano a Pio XII e al passo del Vangelo di Marco ("*Credo Domine; adiuva incredulitatem meam*"), gli forniva la possibilità di sostenere la necessità di aiutare l'incredulità popolare non imponendole "una fede che può vacillare non salda nel suo cuore" (p. 4).

Rotigliano nel corso del suo intervento aveva fatto riferimento esplicito al quesito formulato da Umberto Ricci (1878-1957)²⁶, futuro ministro dell'Interno nel primo Governo Badoglio, nel corso della discussione sul bilancio dell'Interno in merito alla politicità dei recenti moti operai in Alta Italia. Egli aveva rilevato la palese ammissione gestuale della politicità della stessa da parte del ministro delle corporazioni Carlo Tiengo (1892-1945) ed

aveva dichiarato la difficoltà di far rientrare facilmente quel dissenso nell'ambito non solo fascista ma nazionale.

Rotigliano aveva sostenuto, in maniera molto esplicita, che l'unica soluzione fosse quella di dichiarare gli errori pubblicamente recuperando, in polemica con Sforza che l'aveva criticata come priva di *fusione*, proprio l'unità del 1917, che non poteva essere operata sotto il gagliardetto del Pnf, ma all'ombra del tricolore (p. 6). Di qui la richiesta di devolvere i finanziamenti per il cinema a una propaganda che si concretizzasse nella diffusione di documenti come il proclama del 10 novembre 1917 del re, da cui sarà ricevuto il mese successivo.

La pubblicità della discussione, tipica del parlamentarismo liberale, veniva, dunque, rivendicata dal Rotigliano per un "resistere, resistere, resistere" alla Orlando del dicembre 1917, cui si contrappose – successivamente – anche il disincantato commento sui "revenant" del Sovrano.

Da tutto ciò discende l'ipotesi di inserire l'azione del Rotigliano in una prospettiva di sterilizzazione del regime, volta all'*union sacrée* per affrontare la crisi sistemica. Una simile strategia tendeva a recuperare istituzioni e procedure statutarie, che avevano nel Senato del Regno uno dei residui baluardi.

4. Conclusioni

In questo specifico quadro anche il documento relativo alla vertenza Perna-Rotigliano assume una sua più precisa significazione. In primo luogo, perché esso rappresenta un'appendice del tema politico generale delineato sinteticamente in precedenza; in seconda istanza perché certifica – al di là delle sensibilità personali e oltre l'assurdo –, come il regime fascista nasca e crolli accompagnato dal problema del duello.

La vicenda del senatore Rotigliano dal maggio al luglio 1943 evidenzia come la consapevolezza della gravità della situazione politico-militare del Paese fosse estesa e come il tentativo di reagire alla stessa superando anche il regime allora vigente fosse articolata. Essa certifica anche le ambiguità e le difficoltà di un simile progetto a causa dei rapporti di forza e della compromissione dei protagonisti con il passato.

I protagonisti della vertenza cavalleresca vennero successivamente sottoposti al processo di decadenza da parte dell'Alta corte per le sanzioni contro il fascismo. Rotigliano e Parodi Delfino (Boriani era scomparso nel dicembre 1943) non vennero sanzionati, poiché la predetta Alta Corte respinse la richiesta di decadenza dal seggio senatoriale (31 agosto 1945). Lo stesso non avvenne per la controparte Perna e i suoi rappresentanti Nomis di Cossilla e Santini. In ogni caso quel mondo era scomparso nella fornace del periodo costituzionale transitorio e provvisorio, che portò alla Costituzione repubblicana e allo Stato dei partiti sregolato.

Il duello sopravvisse, invece, nell'ambito del costume parlamentare ancora per vent'anni. Le ultime richieste di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 396 del Codice penale sono da recuperare nella III legislatura (1958-1963) della Camera dei deputati²⁷. Della mutata posizione dell'istituzione parlamentare rispetto al duello (almeno per questo ramo del Parlamento) pare incisivo indicatore la discussione sul caso di Giorgio Almirante nella seduta della Camera del 20 novembre 1958²⁸, per cui venne negata l'autorizzazione a procedere nonostante la Commissione avesse proposto di concederla. Durante la discussione in Assemblea il deputato del Msi Giovanni Maria Angioy (1909-2000) suggerì invece, con successo, di negarla sulla base di una questione di principio, poiché il reato di uso delle armi in duello era seguito a una polemica sorta per vicende giornalistiche.

*Documenti*²⁹

1. *Lettera del sen. Rotigliano ai senatori gen. dr. Giuseppe Boriani e ing. dr. Leopoldo Parodi Delfino, ds. con firma autografa.*

Roma, 26 luglio 1943

Cari Amici,

Poco fa nei locali del Senato il Senatore Amedeo Perna si è permesso di stigmatizzare le dimostrazioni contrarie a Mussolini che si sono svolte stamani nelle vie di Roma, definendole come atti di viltà. Sono intervenuto osservando che altrettanto vile è stato il contegno di quanti fino a ieri hanno osannato al nome di Mussolini e gli ho ricordato che lui stesso non aveva osato, nonostante la mia viva insistenza, di apporre ieri la propria firma alla domanda con la quale avevamo chiesta la convocazione del Senato in seduta plenaria, dichiarando che riteneva più prudente attendere le deliberazioni del Gran Consiglio.

Il Senatore Perna dopo aver risposto che aveva rifiutato di sottoscrivere la nostra domanda perché la riteneva equivoca, si è permesso di trascendere a parole poco riguardo verso di me, culminate nella frase “puoi ritenerti schiaffeggiato”. Vi prego di volere a mio nome domandare al Senatore Perna una esplicita ritrattazione o una riparazione per le armi. Nell’affidarvi ogni più ampio potere, Vi ringrazio di quanto vorrete fare per la tutela del mio onore e Vi prego gradire i miei cordiali saluti.

E. Rotigliano

2. *Lettera del sen. Perna ai senatori gen. Ruggiero Santini e gen. conte Mario Nomis di Cossilla, ds. con firma autografa.*

Roma 26 luglio 1943

Vi prego di rappresentarmi, con ampio mandato di fiducia, nella vertenza sorta stamane tra me ed il Senatore ROTIGLIANI [sic].

Vi espongo fedelmente il fatto che l’ha determinata: ieri mattina, alle ore 11 3/4, il Senatore ROTIGLIANI, nella sede del Senato, dove ero arrivato da pochi minuti, mi diceva di firmare un foglio, col quale si chiedeva la convocazione del Senato in seduta plenaria. Per le notizie, già note a quell’ora, sulla votazione al Gran Consiglio e gli sviluppi logici che ne sarebbero derivati, e sulla decisione già presa dai competenti a convocare il Senato, ritenni che il foglio con le firme dei Senatori fosse superato e in base a tali considerazioni, dichiarai di non firmarlo.

Non lo firmai pertanto non perché io non desiderassi la discussione nell’assemblea plenaria del Senato. Invece, mi piace ripeterlo, la desideravo, anche perché ne era stato promotore il Senatore BASTIANELLI che è mio amatissimo maestro. Questa mattina arrivavo al Senato verso mezzogiorno. Un gruppo di Senatori si trovava nel Sala che precede quella della Buvetta, e fra essi era anche il collega ROTIGLIANI. Qualcuno di essi mi chiese cosa avvenisse fuori per le strade di Roma. Dissi che ero stato spettatore di alcune scene di viltà: che avevo visto alcuni scalmanati bruciare con gridi insolenti fotografie dell’ex Capo di Governo; che ne avevo visto altri trascinare per la strada un busto dell’ex Capo di Governo legato con una corda.

A queste mie informazioni, date perché mi erano state chieste, il Senatore ROTIGLIANI, con voce accesa, rivolto a me disse: “viltà oggi e viltà ieri”.

A quale viltà voleva egli riferirsi?

Il giorno precedente non si era parlato al Senato, ed anche alla Camera, dove il ROTIGLIANI talvolta si reca, che della seduta del Gran Consiglio e del voto che ne era uscito. Al Senato fra me e lui c'era stato uno scambio di parola per la richiesta che egli mi aveva fatto di firmare un foglio e per avergli io dichiarato di non firmarlo, date le ragioni su esposte.

Conosco il temperamento ed il carattere del Senatore ROTIGLIANI per averne seguito l'attività per ben quindici anni alla Camera. Era presumibile che egli non volesse riferirsi, nel parlare di viltà, alla seduta del Gran Consiglio ed al voto che ne era derivato.

Nel dubbio sferzante ed angoscioso per me che egli volesse alludere al mio diniego a firmare il foglio che mi aveva chiesto di firmare, gli domandai – e tutti i presenti lo sentirono – se egli intendesse alludere a tale mio rifiuto. Poiché egli non rispose prontamente e doverosamente, per chiarire la cosa, io volevo agire come in caso simile ritengo necessario doversi agire; ma alcuni colleghi si interposero fra me e lui ed io dovetti limitarmi a dirgli: “Ritienti, per l'offesa che mi hai fatto, schiaffeggiato”. Il Senatore DUDAN, che era presente ed aveva attentamente seguito lo svolgersi dell'episodio, dichiarò, a voce alta e forte, che ROTIGLIANI mi aveva offeso.

Me ne andai subito a sedere al tavolo rotondo della Buvetta.

Subito dopo mi raggiunsero i Senatori PARODI e BORIANI a chiedermi, da parte di ROTIGLIANI, riparazione per l'accaduto.

Ecco perché ho pregato Voi, Generale Eccellenza SANTINI e Generale Conte NOMIS di COSSILLA, a incontrarvi con essi, dandovi ampio mandato di fiducia.

Senatore Amedeo Perna

3. Verbale di soluzione pacifica della vertenza fra i senatori Edoardo Rotigliano e Amedeo Perna, ds. con firme autografe.

Il Sig. Sen. Perna si è ritenuto offeso dal Sig. Sen. Rotigliano perché questi in una discussione aveva affermato che la viltà era manifesta tanto in coloro che prima della caduta di Mussolini osannavano a questi, quanto in coloro che lo vituperavano dopo la sua caduta: il Perna avendo creduto che la qualifica di viltà fosse indirizzata a lui perché non aveva voluto firmare la richiesta di convocazione del Senato, nella convinzione di essere stato tacciato di viltà disse al Rotigliano che dovesse ritenersi schiaffeggiato. Questi delegava il Sen. Parodi-Delfino e il Sen. Boriani a chiedere spiegazioni, ritrattazione e soddisfazione. Il Perna, accettato il cartello di sfida, nominava a rappresentarlo i Senatori Santini e Nomis di Cossilla.

I quattro rappresentanti riunitisi, dopo essersi scambiati i mandati, riconosciuti regolari e conformi, alle prescrizioni delle leggi d'onore, sono passati alla discussione delle cause che diedero origine alla vertenza. Premesso che in quel giorno gli animi dei Senatori erano eccitati per gli avvenimenti svoltisi nelle 24 ore precedenti, si è constatato nella discussione che le parole del Sen. Rotigliano si riferivano agli italiani e non a singoli individui e che perciò mancava la supposta provocazione. Stabilito ciò il Perna deplora di aver pronunciato le parole offensive all'indirizzo del Rotigliano e ritira l'offesa. Fatto in triplice copia, approvato e sottoscritto.

L. Parodi Delfino, G. Boriani, Mario Nomis di Cossilla, Santini.

NOTE

1. Su cui cfr. V. Gueli, *Diritto costituzionale transitorio e provvisorio*, Roma, Foro italiano, 1950.
2. Cfr. E. Gentile, *Il 25 Luglio*, Roma-Bari, Laterza, 2018, ma v. anche il Convegno riguardante le carte di Luigi Federzoni organizzato presso l'Archivio Capitolino su "Le carte ritrovate" (30 giugno 2017), i cui atti sono in pubblicazione.
3. Cfr. N. Labanca, *Francesco Saverio Grazioli*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana (d'ora in poi Dbi), 2002, vol. 59, *ad vocem*.
4. Nell'elenco dei firmatari dattiloscritto è aggiunto a penna anche il nominativo del sen. Aurelio Drago (1873-1955). In questa sede il numero considerato è 63.
5. Su Giacomo Suardo, vicepresidente del Senato dal 1929 e presidente dal 15 marzo 1939 sino al 28 luglio del 1943 v. la cartella personale pubblicata dal Senato, <[http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/3A1BB0417A0DCC584125646F0060D4BF/\\$FILE/2149%20Suardo%20Giacomo%20fascicolo.pdf](http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/3A1BB0417A0DCC584125646F0060D4BF/$FILE/2149%20Suardo%20Giacomo%20fascicolo.pdf)>.
6. Cfr. Archivio storico del Senato della Repubblica [d'ora in poi Assr], Cartella personale sen. Rotigliano <[http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/77043771F37A52054125646F005F3124/\\$FILE/1952%20Rotigliano%20Edoardo%20fascicolo.pdf](http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/77043771F37A52054125646F005F3124/$FILE/1952%20Rotigliano%20Edoardo%20fascicolo.pdf)>.
7. Cfr. M. Cupellaro, *Carlo Costamagna*, in Dbi, 1984, vol. 30, *ad vocem*.
8. Cfr. G. Melis, *Amedeo Giannini*, ivi, 2000, vol. 54, *ad vocem*.
9. Cfr. Assr, *Fondo Segreteria, serie Incarti*, 1943, cat. I B, 3 agosto 1943.
10. Cfr. per questo la G.U. n. 180 del 5 agosto 1943 che riportava i rr.dd.l. nn. 704, 705 e 706, rispettivamente dedicati alla soppressione del Pnf, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Gran Consiglio del fascismo, preceduti – significativamente – dal rdl 29 luglio 1943, n. 668 (G.U. n. 174 del 29 luglio 1943) sulla soppressione del Tribunale speciale e dal rdl 31 luglio 1943, n. 687 (G.U. n. 177 del 2 agosto 1943) sulla "Appartenenza del Corpo degli agenti della Pubblica Sicurezza alle Forze Armate".
11. Amedeo Perna, nato a Mormanno (Cosenza) il 22 ottobre 1875, morto a Carlino il 14 ottobre 1948. Laureato in medicina, tenente generale medico, libero docente e poi professore ordinario in odontoiatria, fondatore della Scuola postuniversitaria di odontoiatria presso l'Università di Roma (1929); deputato nelle legislature XXVII-XXIX (1924-1939); senatore del Regno dal 20 ottobre 1939.
12. Edoardo Rotigliano, nato a Livorno il 25 agosto 1880, morto a Roma il 19 febbraio 1963, avvocato, esponente nazionalista poi confluito nel Pnf, deputato nelle legislature XXVII-XXX, senatore del Regno dal febbraio 1943.
13. Cfr. J. Gelli, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, Firenze, Loescher & Seeber, 1886 e *Codice cavalleresco italiano*, Milano, Hoepli, 1896.
14. Cfr. A. Angelini, *Codice cavalleresco italiano*, Firenze, Barbera, 1883.
15. Il tema del duello è – come è noto – ben presente nella letteratura storico-giuridica e i suoi residui sono stati eliminati dal Codice penale solo nel 1999 (per le radici cfr. M. Da Passano e D. Fozzi, *Uno "scabroso argomento": il duello nella codificazione penale italiana (1786-1889)*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2001, n. 1, pp. 31 ss.; M. Donini, *Anatomia dogmatica del duello. L'onore dal gentiluomo al colletto bianco*, in "L'indice penale", 2000, n. 3, pp. 1057 ss.). Sebbene in maniera decrescente, le questioni d'onore, sanzionate dal codice Zanardelli del 1889 e dal codice Rocco del 1930, fino al secondo conflitto mondiale avevano coinvolto molte persone dei più svariati settori in modo diretto o indiretto. Il Gelli e l'Angiolini (ed altri simili manuali) erano stati compulsati per la risoluzione di questioni d'onore, certificando le contraddizioni di un ordinamento che escludeva il ricorso al duello e nello stesso tempo sanzionava chi non avesse accettato la sfida. In ambito militare la contraddizione tra ordinamento cavalleresco e ordinamento giuridico statale evidenziava contraddizioni che ha ben descritto Joseph Conrad nel suo celebre racconto sul duello (*The Duel: A Military Tale*, 1907). Ma il settore della stampa e della politica lo utilizzavano a fini pubblicistici e di risoluzione rapida delle controversie, mentre residuale ma significativa rimaneva la questione d'onore sul piano nazionale. È noto che il deputato Felice Cavallotti venne ucciso dal deputato Francesco Macola nel corso di un duello, strumento per regolare platealmente conflitti per diffamazione a mezzo stampa, che oggi – come allora – possono essere regolate da giuri d'onore o dal ricorso alla magistratura (per la comunicazione in Aula e la richiesta di autorizzazione a procedere per Macola v. Atti parlamentari della Camera dei deputati [d'ora in poi Apc], Leg. XX, I sess., *Discussioni*, tornata del 15 marzo 1898, p. 5244). Per quanto riguarda l'uso del duello per le questioni nazionali risulta celebre quello di Vittorio Emanuele conte di Torino, senatore del Regno, con il principe Henry d'Orleans, che aveva – dopo Adua – denigrato su "Le Figaro" il valore del soldato italiano. Per quanto riguarda Benito Mussolini, è noto come lo stesso non disdegnasse il duello: lo ricorda anche la moglie Rachele nel capitolo VIII delle sue memorie dedicato al 1922, narrando come il marito per non spaventare i figli le annunciasse gli imminenti scontri, pregandola di preparare "gli spaghetti" (R. Mussolini, *La mia vita con Benito*, Milano, Mondadori, 1948, p. 64). E l'attività 'cavalleresca' del futuro duce è testimoniata dagli scontri che dal 1915 in poi fino al 1922 segnarono la sua biografia, così come l'attività schermistica è testimoniata dal suo mastro d'arme. Risulta, infine, significativo del clima in materia che nella seduta del 3 gennaio 1925 (v. Apc, Leg. XXVII, I sess., *Discussioni*, tornata del 3 gennaio 1925, p. 2021 ss.), in cui il presidente del Consiglio certificò la svolta autoritaria e l'inizio del regime, si fosse discusso sia dell'autorizzazione a procedere per Farinacci (1892-1945), che nove giorni dopo sarebbe divenuto segretario nazionale del Pnf, in una

causa per diffamazione a mezzo stampa (p. 2032), sia per Vincenzo Bianchi (1878-1940), deputato napoletano per il reato di duello, di cui all'art. 239 n. 3 del codice penale allora vigente. Nel caso di Farinacci la Commissione competente aveva proposto la concessione dell'autorizzazione a procedere, supportata dallo stesso interessato che era dovuto intervenire in dissenso dalla richiesta del deputato Nicola Sansanelli (1891-1968), avvocato, giornalista e, poi, incaricato di Storia e dottrina del fascismo nella Facoltà di Giurisprudenza di Napoli dal 1937 al 1940, che invece aveva chiesto di non concedere l'autorizzazione a procedere. Nel caso di Bianchi, mentre la Commissione diede parere negativo all'autorizzazione, il deputato Ludovico Pellizzari (1883-1946), avvocato e vicepresidente del Nastro Azzurro, richiese invece la concessione della stessa per ragioni di eguaglianza di trattamento con i non deputati, ma affermando la funzione economica e sociale del duello (p. 2033). La risposta del relatore Alessandro Martelli (1876-1934) si riallacciò ai precedenti della Camera ed affermò che "In omaggio quindi a questa consuetudine, nei riguardi dei colleghi imputati dei reati di duello, e particolarmente per quelli determinati da ragioni politiche, come in questo caso dell'onorevole Vincenzo Bianchi, io prego la Camera di approvare la proposta della Commissione, e di respingere cioè la richiesta di autorizzazione a procedere (p. 2033). Su questa base, e con l'astensione di Mussolini a nome del Governo, vennero respinte le autorizzazioni a procedere nei confronti di Bianchi, di Crisafulli Mondio e di Rossi Passavanti, mentre accettate quelle nei confronti di Rosboch per diffamazione.

16. Cfr. E. Gentile, *Il 25 luglio* cit., *passim*.

17. Cfr. Senato della Repubblica, Archivio Storico, *Il totalitarismo alla conquista della Camera alta: inventari e documenti dell'Unione nazionale fascista del Senato e delle carte Suardo*, con un saggio di E. Gentile, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.

18. Cfr. F. Lancaster, *Lo snervamento dello Statuto*, in "Nuova antologia", 2017, luglio-settembre, pp. 166 ss.

19. Sulla normalizzazione del Senato v. Senato della Repubblica, Archivio storico, *Il totalitarismo alla conquista della Camera alta* cit.

20. Sul Senato del Regno v. N. Antonetti, *Gli invalidi della Costituzione: il Senato del Regno, 1848-1924*, Roma-Bari, Laterza, 1992; S. Bonfiglio, *Il Senato in Italia: riforma del bicameralismo e modelli di rappresentanza*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

21. Cfr. Apc, Leg. XXIX, I sess., *Discussioni*, 2a tornata del 14 dicembre 1938, pp. 5609 ss.

22. Cfr. fascicolo di Edoardo Rotigliano cit.

23. Cfr. Assr, cartella personale di G.G. Romei Longhena <<http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/99c86489eb3293f5c125785d0059c118/cc0ec0df79c1c1cb4125646f005f1985?OpenDocument>>. D'altro canto la riforma del regolamento del Senato del 1938 si era già mossa in questa prospettiva, in analogia con l'assetto regolamentare della Camera dei fasci e delle corporazioni.

24. I resoconti delle Commissioni legislative a seguito della riforma del 1938 vennero riassunti, mentre i verbali esistevano solo per le plenarie, giustificando la richiesta di convocazione dell'Assemblea plenaria da parte del Rotigliano e poi degli altri senatori. V. per il caso in oggetto la lettera di Giacomo Suardo al segretario nazionale del Pnf Carlo Scorza del 14 maggio 1943 (Archivio Senato), ma è più probabile che il testo sia stato richiesto direttamente al Rotigliano.

25. Cfr. per la sua attività C. Scorza, *La notte del Gran consiglio*, Milano, Palazzi, 1968.

26. Cfr. la cartella personale in Assr (<[http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/3D93057D5CE6905F4125646F005EFD75/\\$FILE/1895%20Ricci%20Umberto%20fascicolo.pdf](http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/All/3D93057D5CE6905F4125646F005EFD75/$FILE/1895%20Ricci%20Umberto%20fascicolo.pdf)>). Il Ricci, prefetto e senatore del Regno dal 1939, anche a causa della omonimia con l'economista è praticamente dimenticato. Egli divenne ministro dell'Interno dal 9 agosto 1943 all'11 febbraio 1944 a causa delle "dimissioni" del suo predecessore Bruno Fornaciari (1881-1959), sulla cui biografia v. M.L. D'Autilia, *Fornaciari Bruno*, in Dbi, 1997, vol. 49, *ad vocem*.

27. Per quanto riguarda il Senato della Repubblica l'ultimo caso di richiesta di autorizzazione a procedere per il reato di cui all'art. 396 del codice penale (negata dall'Assemblea su proposta della commissione competente sulla base della sua *natura essenzialmente politica*) è recuperabile durante la II legislatura (1953-1958) e coinvolse il senatore Gaetano Fiorentino (1895-1973), esponente del Partito nazionale monarchico (Pnm). Il Fiorentino, che – nel corso di una polemica giornalistica, derivante dalla scissione del Pnm – aveva offeso il grande invalido di guerra Carlo Delcroix (1886-1977), anche lui deputato monarchico, riproponendo vecchie polemiche sulla vera origine della mutilazione, venne sfidato a duello dall'avv. Attilio Romano (cfr. Senato della Repubblica, II legislatura, domanda di autorizzazione comunicata alla Presidente il 22 dicembre 1956 e 504a seduta del 27 febbraio 1957, p. 20745). Su Delcroix cfr. la biografia di A. Vittoria, in Dbi, 1988, vol. 36, *ad vocem*.

28. Apc, Leg. III, *Discussioni*, seduta pomeridiana del 20 novembre 1958 contro il deputato Giorgio Almirante: domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per il reato di cui all'art. 396, 1° comma, del codice penale (uso delle armi in duello): Doc. II n. 83, p. 4195.

29. I documenti sono conservati in Assr, *Senato del Regno, Segretariato generale*, fasc. n. 291/6 "Vertenza fra i senatori Perna e Rotigliano".